

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2499-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARGANI

Modifiche ad alcune norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(Già articoli da 2 a 12 della proposta di legge n. 2499, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta pomeridiana del 13 novembre 1985)

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

.....
.....
.....

ART. 2.

L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e

dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno due magistrati di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, e otto magistrati di merito.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, che comunque rispetti la riserva di cui al comma precedente.

In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati magistrati di merito appartenenti allo stesso distretto di Corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di centocinquanta elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23.

L'elettore può, altresì, esprimere voti di preferenza in numero non superiore a tre candidati inseriti in una o più liste diverse da quella votata ».

ART. 3.

Dopo il quarto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 5 della legge 22

dicembre 1975, n. 695, e dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è inserito il seguente:

« Ai fini di cui al comma precedente ai voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato nell'ambito della lista in cui è inserito si aggiungono quelli dal medesimo ottenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 25 ».

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita alla sezione disciplinare composta di 9 componenti effettivi e 6 supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità e cinque magistrati di merito.

I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, tre magistrati di merito e due componenti eletti dal Parlamento.

L'elezione dei componenti ha luogo per scrutinio segreto e con maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria è eletto il più anziano di servizio nell'ordine giudiziario.

La sezione disciplinare, nella composizione eletta, resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal Procuratore generale presso la Cassazione e sono delegabili, solo per atti e udienze determinate, esclusa la requisitoria finale ».

ART. 5.

(Deliberazioni della sezione disciplinare).

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« In caso di impedimento od astensione del primo presidente gli subentra il supplente con funzioni di cassazione.

In caso di impedimento o astensione del vicepresidente del Consiglio, subentra il supplente eletto dal Parlamento; la presidenza è retta dal primo presidente.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

La sostituzione di un componente appartenente alla categoria di giudice di tribunale o equiparata avviene con il supplente sorteggiato tra i due designati per la supplenza ».

ART. 6.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

Il nono comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'articolo 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« Entro un anno dall'inizio del procedimento dev'essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale dinanzi alla sezione, con l'indicazione definitiva dell'incolpazione, delle circostanze ritenute aggravanti, degli elementi, sinteticamente indicati, su cui poggia la richiesta della sanzione disciplinare.

Nei due anni successivi alla predetta comunicazione dev'essere pronunciata la sentenza. Nel caso di riforma della sentenza di condanna con rinvio alla sezione disciplinare il termine complessivo di prescrizione non può superare i tre anni dalla data della comunicazione sopraindi-

cata. La prescrizione opera di diritto ed è rilevata d'ufficio, salvo espressa rinuncia della parte interessata ».

ART. 7.

(Pubblicità del dibattimento disciplinare e diritti della difesa).

Il dibattimento disciplinare è pubblico, salvo che l'incolpato deduca motivi rilevanti di riservatezza. Il giudizio sulla rilevanza è rimesso al presidente della sezione, sentiti i consiglieri.

L'incolpato, nella fase dibattimentale, può essere assistito da un avvocato patrocinante in Cassazione, oltre che dal difensore magistrato.

Le istanze difensive istruttorie, presentate dalla difesa nel corso del dibattimento, possono essere rigettate solo se la sezione ritenga la causa sufficientemente istruita sul punto.

Avverso l'ordinanza di rigetto è ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Cassazione. Pendente il ricorso il processo resta sospeso e non decorrono i termini di prescrizione. Il Consiglio disciplinare è obbligato all'osservanza della pronuncia delle sezioni unite penali o del decreto presidenziale che ammette i mezzi di prova.

ART. 8.

(Gravame avverso le sentenze disciplinari).

Avverso le sentenze disciplinari è ammesso ricorso dinanzi alle sezioni unite penali della Cassazione, da parte dei soggetti titolari dell'azione disciplinare e dell'incolpato entro 60 giorni dalla comunicazione della copia integrale della sentenza all'incolpato.

Per le forme e modalità dell'impugnazione e la procedura di riesame si applicano le norme del codice di procedura penale.

Le sezioni unite penali della Cassazione sono presiedute dal presidente di

sezione più anziano nell'ordine giudiziario e dai presidenti delle altre sezioni.

La decisione di riesame dev'essere emessa entro 90 giorni dall'ultima notifica del ricorso alle controparti, a pena di decadenza dell'azione disciplinare.

ART. 9.

(Revisione del provvedimento disciplinare).

In ogni tempo può essere chiesta, dai soggetti titolari dell'azione disciplinare o dall'incolpato o dai suoi parenti, nel caso di decesso del medesimo, la revisione del processo disciplinare, ove ricorrano le seguenti situazioni:

1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza disciplinare non possono conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza disciplinare, penale, amministrativa, o civile irrevocabile;

2) se la sentenza disciplinare ha ritenuto l'esistenza di un addebito disciplinare a carico dell'incolpato, in conseguenza di una sentenza penale, civile o amministrativa successivamente revocata;

3) se dopo la sentenza disciplinare sono sopravvenuti o si scoprono fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che l'incolpato deve essere assolto;

4) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità di atti o falsità in giudizio o in conseguenza di un altro fatto previsto dalla legge come reato o illecito disciplinare.

La domanda di revisione è presentata, nella forma di ricorso, alle sezioni unite penali, con le allegazioni, le richieste di mezzi di prova, le documentazioni idonee a dimostrare la serietà della richiesta.

Le sezioni unite penali decidono con sentenza definitiva ove si accerti l'innocenza dell'incolpato ovvero con sentenza di rinvio alla sezione disciplinare ove sia necessaria una rivalutazione globale dei fatti. In tal caso la sentenza di riesame

dev'essere emessa entro un anno dalla comunicazione della sentenza di rinvio alle parti interessate.

ART. 10.

(Disposizioni generali — Responsabilità disciplinare — Contestazione dell'accusa).

L'articolo 17 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

« I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previste nel presente decreto ».

L'articolo 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

« Il magistrato che manchi ai suoi doveri o tenga in ufficio o nella vita privata una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione che deve godere in seno alla magistratura è soggetto alle sanzioni disciplinari previste nell'articolo seguente.

La contestazione degli addebiti inerenti alla perdita della fiducia e della considerazione in seno alla magistratura deve essere specifica, con l'indicazione delle circostanze di tempo, di modo e di luogo.

Il procuratore generale deve indicare, all'esito dell'istruttoria sommaria o formale e prima dell'emissione del decreto per la discussione orale quale sanzione disciplinare intende che sia applicata. Tale indicazione peraltro non è vincolante la posizione dell'accusa.

La contestazione è definita con l'atto di comunicazione all'incolpato del decreto che fissa la discussione orale.

Non è ammessa la contestazione suppletiva in sede di discussione orale ».

ART. 11.

(Sanzioni disciplinari — Dimissioni volontarie).

L'articolo 19 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

« Le sanzioni disciplinari, che devono essere adottate in relazione alla gravità dell'illecito disciplinare, sia con riferimento al suo oggetto, sia con riferimento alla colpa ovvero al dolo dell'incolpato, sono:

- 1) la censura;
- 2) la perdita dell'anzianità;
- 3) il trasferimento d'ufficio;
- 4) la perdita di progressione dello stipendio;
- 5) la perdita della progressione alla funzione o incarico superiore o alla funzione di legittimità;
- 6) la rimozione.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere precedute dal procedimento disciplinare stabilito dal vigente ordinamento.

Le dimissioni del magistrato, fatte salve le incolpazioni per le quali è stata chiesta la rimozione, impediscono l'apertura del procedimento o ne determinano l'estinzione ».

ART. 12.

(Delega al Governo).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è delegato ad emanare, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, le norme di attuazione della procedura di elezione prevista dalla presente legge, nonché le disposizioni di coordinamento, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.